



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

A TUTTI I CLIENTI

Loro Sedi

SOMMARIO

[RISPETTO DEL CCNL E BENEFICI CONTRIBUTIVI](#)

[VIDEOSORVEGLIANZA E PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO](#)

[INTEGRALE FRUIZIONE DEL CONGEDO PER MATERNITÀ DOPO IL PARTO](#)

[INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI](#)

[RICHIESTA TELEMATICA DEL MODELLO A1 IN CASO DI DISTACCO ESTERO](#)

[ASSEGNO DI NATALITÀ 2019](#)

[CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO - ATTENZIONE ALLA PRESCRIZIONE](#)

[LIBRETTO DI FAMIGLIA - IMPLEMENTATA LA PIATTAFORMA TELEMATICA](#)

[DISTACCO TRANSNAZIONALE](#)

[ASSISTENZA FISCALE 2019 - ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

[SCADENZARIO LAVORO: LUGLIO 2019, AGOSTO 2019, PRIMI GIORNI DI SETTEMBRE 2019](#)



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

RISPETTO DEL CCNL E BENEFICI CONTRIBUTIVI

È ormai noto che la fruizione dei benefici contributivi e normativi è subordinata a numerose condizioni tra le quali il rispetto della contrattazione collettiva.

Considerata l'importanza della norma, riportiamo il testo della previsione contenuta nell'art. 1 c. 1175 della l. n. 296/2006:

"a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"

In merito al rispetto della contrattazione collettiva, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la **circolare n. 7 del 6 maggio 2019** con la quale precisa quanto segue.

Il rispetto della contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni maggiormente rappresentative non comporta obbligatoriamente la formale applicazione di tali contratti.

- È sufficiente che il datore di lavoro riconosca ai propri dipendenti un trattamento normativo ed economico pari o superiore a quello previsto da tali contratti.

L'applicazione dei benefici normativi ed economici può quindi prescindere dal contratto collettivo in concreto applicato, purchè il trattamento riconosciuto ai lavoratori sia almeno equivalente a quello previsto dalla contrattazione collettiva così detta leader.

La circolare precisa però che la valutazione di convenienza non potrà tenere conto dei trattamenti previsti in favore dei lavoratori che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale. Non sarà quindi possibile sostituire, per esempio, il trattamento retributivo con piani welfare anche se di pari importo.

La circolare conclude sottolineando che, comunque, lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.

VIDEOSORVEGLIANA E PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

Con risposta ad **interpello n. 3 del 8 maggio 2019** il Ministero del lavoro precisa che l'installazione dei sistemi di controllo o di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, per espressa previsione contenuta nell'art. 4 della l. n. 300/1970, presuppone il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, l'autorizzazione rilasciata dal competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

Il quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro riguardava la possibilità di applicare il silenzio assenso all'istanza presentata all'I.T.L.

Nel sottolineare che **il principio del silenzio assenso non è applicabile al caso di specie**, il Ministero del Lavoro ricorda anche che sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi agli ambienti di lavoro e delle presenze.

L'I.T.L. precisa inoltre che le informazioni raccolte per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro sono utilizzabili purché sia data adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli secondo quanto previsto dalle norme che regolano la privacy.

INTEGRALE FRUIZIONE DEL CONGEDO PER MATERNITÀ DOPO IL PARTO

La legge di bilancio 2019 ha disposto la possibilità, per le lavoratrici madri, di fruire del congedo per maternità interamente dal giorno successivo al parto.

In tal modo l'astensione obbligatoria non sarà fruita prima del parto ma integralmente, per 5 mesi, a partire dal giorno successivo alla nascita del figlio.

In attesa della emanazione della prevista circolare da parte dell'INPS, l'istituto stesso ha emanato **il messaggio n. 1738 del 6 maggio 2019** nel quale precisa quanto segue.

Le lavoratrici che intendono avvalersi di questa possibilità, dovranno presentare la domanda, sempre per via telematica, accedendo al portale dell'INPS – "Gestione maternità". Dovranno a tal fine spuntare la specifica opzione.

A tale proposito il messaggio ritiene utile ricordare che "la domanda di maternità deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità) ed esclusivamente per via telematica o direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo) o tramite patronato oppure tramite contact center".

La legge di bilancio prevede che la facoltà di fruire il congedo per maternità in data successiva al parto, è subordinata alla condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".

Tale certificazione, precisa il messaggio, deve essere inviata alla sede INPS competente in originale e in busta chiusa recante la dicitura: "contiene dati sensibili".

Si ritiene opportuno inserire nella busta una copia della domanda di congedo per maternità presentata al fine di consentire un corretto e immediato abbinamento della certificazione con la domanda.

INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI

Si ricorderà che la legge di bilancio 2018, l. n. 205 del 2017, ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

Tale esonero viene riconosciuto nella misura del 50% dei contributi, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, per una durata di 36 mesi.

È importante ricordare che, nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero in questione, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

L'INPS ha da tempo ha realizzato un'apposita utility che consente di verificare se il candidato abbia avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia l'esito di tale utility non ha valore certificativo pertanto, al fine di dare prova del requisito dell'assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato in capo al lavoratore, è necessario acquisire sempre la dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

- **Ora l'INPS, con il messaggio 9 maggio 2019 n. 1784, annuncia che questa utility, monitorando i flussi di dati in possesso del Ministero del lavoro e dell'ANPAL, è in grado di fornire informazioni circa la sussistenza di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 2018 e relativa durata, consentendo così ad un nuovo datore di lavoro di determinare il periodo residuo di esonero spettante.**

Tenuto conto delle modalità di invio dei flussi uniemens, i datori di lavoro dovranno valutare un possibile sfasamento temporale tra il periodo di esonero fruito risultante in archivio e quanto effettivamente utilizzato alla data della consultazione.

L'applicativo è disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it) al percorso "Tutti i servizi" > "Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato" e può essere consultato, attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro intermediari previdenziali e, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati.

**RICHIESTA TELEMATICA DEL MODELLO "A1" IN
CASO DI DISTACCO ESTERO**

Con la **circolare n. 86 del 11 giugno 2019** l'INPS rende note le nuove modalità di richiesta telematica del modello **A1 attestante la legislazione applicabile ai lavoratori inviati a svolgere un'attività lavorativa all'estero** in uno dei paesi membri dell'Unione europea oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Tale modello attesta che il lavoratore inviato in distacco è iscritto al sistema previdenziale italiano, consentendo così di derogare al principio di territorialità in base al quale il lavoratore deve essere assicurato al sistema previdenziale del paese nel quale svolge l'attività.

Il sistema di presentazione della domanda telematica, direttamente da parte del datore di lavoro o per mezzo del proprio consulente del lavoro, sarà operativo in via esclusiva dal 1 settembre 2019; nel frattempo è ancora possibile inviare le domande anche con le consuete modalità telematiche.

Per la richiesta telematica di dovrà seguire il seguente percorso:

- dal sito internet www.inps.it selezionare "Tutti i servizi", digitare nel campo Testo libero "Servizi per le aziende e consulenti" e accedere al "Portale delle Agevolazioni (ex-



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

DiResCo)" > "Distacchi" (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE);

- dall'elenco dei moduli disponibili bisogna chiedere il modulo "Distacchi";
- scegliere "inserimento domanda" e procedere all'inserimento della richiesta scegliendo tra le tipologie proposte.

Il richiedente sarà avvisato dell'avvenuta definizione della domanda via mail o tramite sms e potrà scaricarne copia nel portale INPS. Riceverà comunque copia del documento via PEC o via mail.

Qualora su richiesta dell'Istituzione estera si renda necessario acquisire il documento portatile A1 in formato originale, la certificazione sarà disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale INPS di competenza.

La circolare INPS precisa che la procedura di richiesta telematica è esclusa, per il momento, per le tipologie di lavoratori sotto elencati:

- Lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore autonomo che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore autonomo e subordinato che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 883/2004);
- Dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), Reg. (CE) n. 883/2004);
- Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art. 13, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);
- Personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, Reg. (CE) n. 883/2004);
- Eccezione (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004):
 - a. Accordo in deroga generico;
 - b. Accordo in deroga distacco lavoratore autonomo;
- Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), Reg. (CE) n. 883/2004).

ASSEGNO DI NATALITÀ 2019

Con la **circolare n. 85 del 7 giugno 2019** l'INPS fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande per ottenere l'assegno di natalità 2019 che è stato prorogato, anche per i nati o adottati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affido, prevedendo anche la maggiorazione del 20% per i figli successivi al primo.

La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro e che il minore sia convivente con il richiedente.



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

A tal fine il richiedente dovrà presentare preliminarmente una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) contenente tutti i componenti il nucleo familiare compreso il minore per il quale si richiede l'assegno di natalità.

La domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di nascita o di entrata in famiglia del minore adottato o affidato.

Per i nati dal 1 gennaio al 15 marzo il termine di 90 giorni decorre dalla data del 15 marzo 2019 ma le domande possono essere presentate tardivamente anche oltre il 13 giugno.

La presentazione della domanda avviene tramite il modello SR163, reperibile nella sezione "tutti i moduli" del sito www.inps.it, da inviare all'INPS con una delle seguenti modalità:

- allegato in procedura mediante l'apposita funzione "Gestione allegati";
- trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
- trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Linea di prodotto servizio "Ammortizzatori sociali" della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE minorenni e, in particolare:

- nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui, l'importo ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n. 119/2018, l'importo complessivo dell'assegno è di 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui);
- nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui, l'importo ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n. 119/2018, l'importo mensile è di 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).

Ad ogni modo, la durata massima di erogazione dell'assegno è di 12 mensilità.

<p style="text-align: center;">CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO – ATTENZIONE ALLA PRESCRIZIONE</p>
--

Con la **circolare n. 63 del 9 maggio 2019** l'INPS ha ritenuto di fornire alcune informazioni in merito all'eventuale versamento in eccesso di contributi previdenziali.

Il caso analizzato si riferisce in particolare all'ipotesi di calcolo e versamento di contribuzione su retribuzioni eccedenti il massimale annuo disposto dalla legge n. 335/1996 per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo.

Si ricorda che quest'anno il massimale annuo sul quale calcolare i contributi ammonta a euro 102.543. Questo importo rappresenta un limite invalicabile sia al fine del versamento dei contributi che ai fini dell'erogazione dei trattamenti pensionistici.



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

Talvolta tale limite viene superato soprattutto per difetto di comunicazione quando, per esempio, nella successione di rapporti di lavoro, non viene comunicato correttamente l'imponibile assoggettato dal precedente datore di lavoro.

Per questo la circolare INPS sottolinea l'importanza, per il datore di lavoro, di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte ad individuare il corretto regime previdenziale applicabile, soprattutto al momento dell'assunzione ma anche nel corso del rapporto, qualora lo stesso decida di passare al regime contributivo.

L'eventuale contribuzione versata in eccedenza non darà luogo a rimborso automatico né potrà dare luogo ad alcuna prestazione previdenziale.

Gli importi versati in più potranno essere rimborsati su istanza del datore di lavoro presentata entro il termine prescrizione di 10 anni dalla data di versamento. Riportiamo le istruzioni in merito fornite dall'Istituto.

Il recupero sul massimale della contribuzione eccedente non prescritta dovrà essere richiesto attraverso le seguenti modalità:

a. per i periodi antecedenti all'introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro interessati dovranno inviare un'apposita richiesta di rimborso indicando per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici), la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo IVS. I medesimi datori di lavoro dovranno inoltre trasmettere flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali. Gli operatori di sede, ad istruttoria definita, dovranno acquisire con procedura manuale, in ambiente ex EAP, denunce DM10V di regolarizzazione per i relativi periodi, riportando nell'ex quadro D il codice L952 e il relativo importo. Le denunce Emens, trasmesse a tale titolo, intercettate dalle procedure automatizzate per il ricorrere del rischio di prescrizione, potranno essere sbloccate ove la richiesta di rimborso risulti presentata entro i richiamati termini di prescrizione decennale;

b. per i periodi successivi all'introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro, per il recupero della contribuzione IVS versata su retribuzioni eccedenti il massimale, dovranno utilizzare esclusivamente la procedura di regolarizzazione. Nel mese di riferimento dell'avvenuto superamento dovranno indicare nell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> l'imponibile entro il massimale e nell'elemento <Contributo> il nuovo contributo dovuto. Nell'elemento <EccedenzaMassimale> dovrà essere riportata la retribuzione eccedente il massimale, non soggetta alla contribuzione IVS. Tale retribuzione è aggiuntiva rispetto a quanto indicato nell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.

Nell'elemento <ContributoEccMass> deve essere indicato l'importo della contribuzione minore dovuta. Detto importo è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell'elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

Anche relativamente ai periodi Uniemens le Strutture territoriali procederanno allo sblocco delle denunce trasmesse a tale titolo ed intercettate ai fini del controllo sul rischio prescrizione.

Nel caso di ditte cessate o sospese o lavoratori non più in forza, i datori di lavoro dovranno inviare un flusso di regolarizzazione con periodo di riferimento dell'avvenuto superamento e con le modalità sopra illustrate.

In conclusione l'INPS precisa che, nel caso di corresponsione di indennità sostitutiva del preavviso che incide a cavallo di due annualità, il relativo imponibile e, quindi, il computo ai fini del massimale, inciderà su ciascuna annualità in base al relativo periodo di competenza.



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

LIBRETTO DI FAMIGLIA - IMPLEMENTATA LA PIATTAFORMA TELEMATICA

L'INPS ha emanato il **messaggio n. 1908 del 17 maggio 2019** per regolare la gestione del libretto di famiglia in caso di decesso del datore di lavoro utilizzatore.

A tal fine è stata implementata la piattaforma informatica normalmente utilizzata, ricordiamo, per la gestione delle prestazioni rese:

- piccoli lavori domestici compresi piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane;
- lezioni private e attività di steward per società sportive dilettantistiche.

Nell'ipotesi di decesso dell'utilizzatore sarà necessario richiedere il rimborso delle somme versate e non utilizzate e/o comunicare eventuali prestazioni rese prima del decesso e non ancora comunicate.

In entrambi i casi, l'interessato deve rendere, nella procedura informatica presente nel sito dell'INPS, una dichiarazione che attesti la propria qualità di erede legittimo o testamentario. L'erede testamentario dovrà inserire copia del testamento in procedura tramite l'apposita funzionalità. Tale dichiarazione dovrà essere validata dall'operatore di sede all'esito positivo delle verifiche sulla legittimazione del richiedente. Successivamente alla predetta validazione, l'interessato potrà inserire la domanda di rimborso e/o le suddette prestazioni lavorative.

In merito all'inserimento delle prestazioni svoltesi anteriormente al decesso del dante causa, l'erede è tenuto a rilasciare le proprie dichiarazioni di responsabilità precisando, tra l'altro, di non essere a conoscenza che fosse in corso al momento della prestazione lavorativa, né fosse cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa tra l'utilizzatore e il lavoratore indicato.

Non è possibile la coesistenza della posizione di erede e di prestatore di lavoro e non è possibile inserire prestazioni aventi data di inizio/fine successive alla morte dell'utilizzatore.

Per i dettagli pratici di accesso alla procedura si rimanda al citato messaggio INPS.

DISTACCO TRANSNAZIONALE

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la **nota n. 5398 del 10 giugno 2019** con la quale affronta un caso di distacco transnazionale tra un'azienda appartenente ad un paese dell'UE e la sua filiale in Italia.

Si ricorda che **il distacco transnazionale di lavoratori tra paesi appartenenti alla UE è regolato dal D.Lgs. 136/2016 e prevede precisi adempimenti e obblighi comunicativi da parte dell'azienda distaccante e obblighi di conservazione documentale da parte dell'impresa distaccataria italiana.**

Nell'ipotesi di distacco non autentico l'impresa distaccante e l'impresa distaccataria sono punite ciascuna con la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore impiegato nel distacco e per ogni giorno.



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

Il dubbio affrontato con la nota riguarda la possibilità di applicare la sanzione prevista in caso di distacco irregolare sia alla sede estera che alla filiale italiana.

La nota conclude precisando che la duplicazione delle sanzioni è possibile solo nel caso in cui la filiale costituisca un distinto centro di responsabilità.

Nel caso di specie la filiale italiana era priva di autonomia pertanto si è ritenuto di applicare la sanzione solamente alla società distaccante.

- **Si richiama comunque l'attenzione sul fenomeno del distacco di lavoratori stranieri in Italia, generalmente utilizzato per adempiere a contratti di appalto da parte di imprese appartenenti ad altri paesi della UE.**

ASSISTENZA FISCALE 2019 – ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Con l'erogazione delle **retribuzioni di competenza del mese di luglio**, i datori di lavoro dovranno procedere ai conguagli delle imposte a debito o a credito dei dipendenti o collaboratori, così come risulta dai modelli 730-4 che il sostituto o il suo intermediario avranno acquisito dal sito dell'Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che i datori di lavoro sostituti di imposta, o i loro consulenti incaricati, devono scaricare direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli 730-4 dei propri dipendenti.

A tal fine, qualora non lo avessero già fatto in precedenza, i datori di lavoro dovevano comunicare all'Agenzia delle Entrate il destinatario dei risultati dell'assistenza fiscale, compilando il quadro CT della certificazione unica: "comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate". La comunicazione va inviata una sola volta salvo comunicare successive variazioni da inviare mediante modello CSO.

Il modello CSO è quindi utilizzato:

- dai sostituti d'imposta che non hanno presentato dal 2011 l'apposito modello CSO e che non hanno trasmesso, a partire dal 2015, il quadro CT della Certificazione Unica;
- dai sostituti d'imposta che intendono variare i dati già trasmessi con il modello di comunicazione o con il quadro CT della Certificazione Unica.

Non vi è data di scadenza per la presentazione del modello CSO, che avrà quindi efficacia dalla data di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento dello stesso, per i soli dati contabili non ancora ricevuti.

Con tale modello può anche essere richiesto che il 730-4 venga inviato direttamente all'intermediario (consulente del lavoro) che cura gli adempimenti per conto del datore di lavoro.

Il risultato contabile viene reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate nel quale i datori di lavoro sostituti d'imposta, o gli intermediari incaricati, prelevano direttamente i documenti.

Crediti oltre i 4.000 euro



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

Precisiamo che il D.lgs. 175/2017 dispone controlli preventivi a carico dei contribuenti che apportano modifiche alla dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate o che prevedono rimborsi superiori a 4.000 euro.

Per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo, il modello 730-4 non viene messo a disposizione del sostituto di imposta in quanto il relativo credito, se dovuto, sarà rimborsato direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Sintesi degli adempimenti a carico dei sostituti di imposta

Nell'ipotesi di assistenza fiscale affidata ad un CAF/professionista, riepiloghiamo di seguito gli adempimenti e le relative scadenze valide a partire dal mese di luglio a carico dei vari soggetti coinvolti.

Data	Soggetto	Adempimento
Entro il 23 luglio	Il contribuente	Consegna al CAF/professionista la dichiarazione mod. 730 e il mod. 730-1 per la scelta della destinazione del 8 per mille, 5 per mille, 2 per mille dell'Irpef Oppure Delega il CAF/ professionista a scaricare il mod. 730 precompilato
Entro il 23 luglio (data ultima ma sono previste scadenze scaglionate a seconda della data di ricevimento del 730 da parte dei contribuenti)	CAF/professionista	Calcola le imposte dovute dal contribuente e gli consegna copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-4 Trasmette all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili delle dichiarazioni.
A partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio o dal mese di agosto in base alla data di ricezione del modello 730-4	Sostituto di imposta	Scarica i modelli 730-4 dal sito dell'Agenzia delle Entrate e liquida, a partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio, le imposte a debito o a credito. In caso di rateizzazioni dovrà, nei mesi successivi, calcolare e trattenere anche gli interessi calcolati al tasso dello 0,33% mensile. Nel caso di retribuzione insufficiente, dovrà trattenere il residuo debito nei mesi successivi trattenendo anche il tasso di interesse dello 0,40% mensile.
Entro il 30 settembre	Contribuente	Può comunicare al sostituto di imposta la volontà di non versare il secondo acconto o di versarlo in misura ridotta rispetto a quanto riportato nel 730-4.
Entro il 25 ottobre	Contribuente	Presenta al CAF/professionista il 730 integrativo



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

		per correggere eventuali errori.
Entro il 10 novembre (differito a lunedì 11)	Sostituto imposta	di Riceve il modello 730 integrativo ed il nuovo prospetto di liquidazione 730-4 integrativo.
Nel mese di novembre	Sostituto d'imposta	Trattiene al dipendente l'eventuale secondo acconto IRPEF. Se la retribuzione sarà insufficiente, la parte residua delle imposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, verrà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.
Nel mese di dicembre	Sostituto d'imposta	Rimborsa al dipendente il credito derivante dal 730 integrativo.

Soggetti che possono accedere all'assistenza fiscale.

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2018 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di collaborazione coordinata e continuativa)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all'estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Soggetti privi di sostituto di imposta

Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2018 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2019 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato o direttamente all'Agenzia delle entrate tramite l'applicazione web 730 precompilato.

Nel caso di dichiarazione con saldo a debito, presentata da un contribuente privo di sostituto di imposta, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà, alternativamente:

- a) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la relativa delega di versamento; in questo caso il contribuente fornirà al CAF o al professionista abilitato:
 - la delega di addebito per il pagamento delle imposte;
 - le proprie coordinate bancarie (numero di c/c, IBAN, ecc.).



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

- b) consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento, la relativa delega di versamento compilata.

Si precisa che in questo caso i termini di pagamento sono gli stessi previsti per l'Unico.

Nel caso di dichiarazione a credito il rimborso verrà effettuato a cura dell'Agenzia delle Entrate mediante bonifico sul conto corrente indicato dal contribuente nella richiesta di rimborso che può essere presentata on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate oppure recandosi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate

I controlli preventivi posti in essere sui rimborsi superiori a 4.000 euro comporteranno quanto segue:

- il **rimborso** non sarà erogato direttamente dal datore di lavoro;
- l'Agenzia **controllerà la documentazione giustificativa** entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;
- il **rimborso sarà liquidato dalla stessa Agenzia** non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione della dichiarazione.

Il conguaglio effettuato dal sostituto di imposta

In ogni caso il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dai modelli 730-4 con le retribuzioni di competenza del mese di luglio, solo qualora abbia ricevuto i 730-4 entro una data utile ai fini dell'elaborazione dello stipendio relativo a tale periodo di paga; in caso contrario eseguirà le operazioni di conguaglio con la prima retribuzione utile successiva alla data di ricevimento del modello.

Si evidenzia che il conguaglio, sia a debito che a credito del lavoratore, non avviene con la retribuzione corrisposta nel mese di luglio ma con la retribuzione di competenza del mese di luglio che, a volte, è corrisposta a luglio ma nella maggior parte dei casi, verrà corrisposta nei primi giorni del mese di agosto.

Qualora il 730-4 sia stato reso disponibile e sia stato acquisito dal sito dell'Agenzia delle Entrate, i datori di lavoro non dovranno rilasciare alcuna ricevuta.

Viceversa, i datori di lavoro che dovessero ancora ricevere il 730-4 in forma cartacea da un Caf o da un professionista abilitato all'assistenza fiscale, restituiranno copia del modello pervenuto, firmato per ricevuta secondo le istruzioni di norma riportate nelle lettere accompagnatorie di tali modelli.

Il datore di lavoro dovrà restituire immediatamente al Caf o al professionista i modelli 730-4 relativi a soggetti per i quali non è tenuto ad effettuare i conguagli (per esempio: lavoratori con i quali non ha mai avuto rapporti).

N.B.: se il sostituto di imposta riceve il 730-4 referito ad un contribuente che non è mai stato suo dipendente o che è cessato prima dell'avvio dell'assistenza fiscale (1 aprile) dovrà comunicare all'Agenzia delle entrate di non essere tenuto al conguaglio. In questo caso dovrà essere utilizzata la funzione disponibile nell'area autenticata seguendo il percorso: la mia scrivania - modello 730-4 - comunicazione diniego) che consente di inviare la comunicazione di diniego all'Agenzia delle entrate per via telematica. Tale comunicazione deve essere inviata entro 5 giorni dalla ricezione del modello 730-4.

Si sottolinea che, nel caso in cui il CAF trasmetta tardivamente il modello 730-4 e il sostituto di imposta non sia di conseguenza in grado di procedere alle operazioni di conguaglio con la retribuzione di competenza del mese di luglio, l'amministrazione finanziaria potrebbe procedere



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

all'addebito della sanzione per tardivo versamento della eventuale imposta a debito, a carico del responsabile del ritardo.

Per questo motivo si raccomanda in particolare di apporre sempre la data di ricezione sul modello 730/4 prima di restituire la copia, per ricevuta, al CAF/professionista che l'ha inviato, qualora il modello sia arrivato in forma cartacea.

Qualora il modello sia scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate il movimento è tracciato e, quindi, non vi saranno problemi a carico del sostituto in caso di ricezione tardiva.

Importi minimi e 730 a zero

Si ricorda che dovranno essere addebitati/rimborsati solo gli importi di ammontare superiore a Euro 12,00 per singolo tributo.

Conguaglio a debito del lavoratore

L'imposta deve essere trattenuta dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio e versata il mese successivo a quello in cui è stata trattenuta.

Nel caso in cui la retribuzione del lavoratore sia insufficiente a coprire il debito, la parte eccedente sarà trattenuta nei mesi successivi.

In questo caso il datore di lavoro dovrà addebitare gli interessi al tasso dello 0,40% mensile da versare in aggiunta al tributo cui si riferisce, senza procedere ad autonoma indicazione nel modello F24; le operazioni si devono concludere con il versamento da effettuare nel mese di dicembre (quindi le ritenute possono essere effettuate sugli stipendi erogati fino al mese di novembre).

Con la retribuzione di competenza del mese di luglio il datore di lavoro tratterrà anche l'eventuale primo acconto mentre, con la retribuzione corrisposta nel corso del mese di novembre, tratterrà l'eventuale secondo acconto.

Nel caso in cui le retribuzioni erogate entro la fine dell'anno non fossero sufficienti a coprire il debito risultante dal 730-4, il datore di lavoro ne darà comunicazione al lavoratore entro il mese di dicembre; quest'ultimo dovrà provvedere al versamento del residuo debito, maggiorato degli interessi dello 0,40% mensile, entro il 16 gennaio 2020.

Nel caso in cui dal 730-4 si rilevi che il lavoratore ha optato per il pagamento rateale dei tributi a debito, il datore di lavoro procederà anche all'addebito degli interessi nella misura dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima.

Tenuto conto che le operazioni partono dalle competenze del mese di luglio e che gli importi a debito devono essere versati entro il 16 dicembre 2019, ne consegue che, qualora gli stipendi vengano normalmente pagati il mese successivo, sarà possibile ripartire gli importi a debito in massimo 4 rate.

Nel caso in cui non sia possibile iniziare le operazioni a partire dalle competenze del mese di luglio (730-4 tardivi) il sostituto di imposta rideterminerà il numero delle rate in sintonia con la scelta fatta dal contribuente.

Se la retribuzione del mese è insufficiente a contenere la rata, il sostituto d'imposta applicherà, oltre agli interessi per rateazione, anche gli interessi per incapienza.

Conguaglio a credito del lavoratore



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

Anche in questo caso le imposte dovranno essere restituite con le retribuzioni di competenza del mese di luglio.

Il datore di lavoro compenserà il credito di IRPEF e/o di addizionali, nei limiti delle ritenute, anche appartenenti a codici tributo diversi, **operate sui compensi complessivamente di competenza del mese di luglio.**

È possibile compensare i crediti da 730 rimborsati, con tutte le ritenute comprese le somme derivanti da conguagli a debito da assistenza fiscale. Non è possibile compensare il credito da assistenza fiscale con tributi diversi come IVA, IRES, contributi, nè anticipare direttamente il rimborso.

Nel caso in cui il monte ritenute complessivamente operate nel mese non fosse sufficiente a coprire i rimborsi, il datore di lavoro restituirà i crediti a ciascun lavoratore proporzionando il credito di ciascuno al totale delle ritenute operate nel mese, procedendo allo stesso modo con i rimborsi anche nei mesi successivi dell'anno 2019. Il datore di lavoro deve informare il lavoratore di questa eventualità contestualmente all'erogazione della prima rata di rimborso.

Nel caso in cui il sostituto, per l'esiguità delle ritenute operate sui compensi correnti, non fosse in grado di rimborsare tutto il credito spettante al lavoratore entro il 2019, dovrà darne comunicazione all'interessato e indicare anche il residuo credito nel modello CU, al fine di consentire al lavoratore di far valere il credito nella successiva dichiarazione.

RICORDIAMO

Gli importi rimborsati a credito non diminuiranno direttamente le ritenute operate ma saranno esposti nel modello F24 con specifici codici istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 10 febbraio 2015.

Con tale risoluzione, relativamente ai crediti rimborsati dal sostituto di imposta per assistenza fiscale, sono stati istituiti i 3 codici elencati di seguito che raggruppano tutte le tipologie di importi a credito.

- “**1631**” - “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”;
- “**3796**” - “Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”;
- “**3797**” - “Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”.

Nello specchio che segue, riportiamo i codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme derivanti dai conguagli a debito con l'anno di riferimento da indicare nel modello F24.

CODICE	DESCRIZIONE	ANNO RIF.TO
4731	IRPEF a saldo	2018
4730	IRPEF in acconto	2019
4201	Acc. imposte sui redditi soggetti a tassazione separata	2019
3803	Addizionale regionale IRPEF a saldo	2018
3846	Addizionale IRPEF enti locali a saldo	2018



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

3845	Addizionale comunale in acconto	2019
1057	Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali sui premi di risultato e partecipazione agli utili	2018
1619	Contributo di solidarietà 3%	(*) -----
1845	Acconto cedolare secca	(*) -----
1846	Saldo cedolare secca	(*) -----
1630	Interessi di rateazione per l'IRPEF	(*) -----
3790	Interessi di rateazione per add.le regionale	(*) -----
3795	Interessi pagamento dilazionato add.le comunale Irpef	(*) -----
1631	Imposte erariali rimborsate dal sostituto di imposta da indicare nella sezione erariale nella colonna a credito	(*) -----
3796	Addizionale regionale rimborsata dal sostituto di imposta da indicare nella sezione Regioni nella colonna a credito	(*) -----
3797	Addizionale comunale rimborsata dal sostituto di imposta da indicare nella sezione IMU e altri tributi locali nella colonna a credito	(*) -----

(*) indicare l'anno d'imposta cui si riferisce la ritenuta.

Nel caso di pagamento rateale, nell'apposita colonna del modello F24, andrà indicato il numero corrispondente alla rata versata ed il numero di rate complessivo.

A tale proposito si ribadisce che l'ultima rata dovrà essere addebitata nel corso del mese di novembre e versata entro il 16 dicembre 2019.

Casi particolari

Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima che sia stato possibile concludere le operazioni di conguaglio da 730, il sostituto d'imposta non dovrà procedere all'addebito degli ulteriori importi dovuti dal dipendente ma dovrà comunicarli a quest'ultimo, il quale dovrà provvedere autonomamente al versamento.

Il datore di lavoro dovrà comunque procedere sempre alle operazioni di conguaglio per gli importi risultanti a credito del lavoratore.

Il rimborso dei crediti deve comunque essere effettuato nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato o sia stato per qualunque causa sospeso senza diritto alla retribuzione successivamente alla data di presentazione del mod. 730 al CAF/professionista/datore di lavoro.

A fronte della eventuale **sospensione del rapporto di lavoro** il sostituto dovrà valutare se, in presenza di un 730 a debito, potrà concludere le operazioni di conguaglio prima della fine dell'anno dandone informazione al lavoratore. Questo potrà scegliere se pagare direttamente le somme a



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

debito o se incaricare il datore di lavoro di procedere alla trattenuta dei tributi e degli interessi con le retribuzioni successive. Se il datore di lavoro non erogherà alcun compenso fino alla fine dell'anno, dovrà darne formale comunicazione al dipendente come nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Per gli importi a credito, invece, le operazioni di conguaglio potranno procedere normalmente.

Nel caso di **decesso del lavoratore** il datore di lavoro dovrà sospendere le operazioni di conguaglio dando comunicazione agli eredi degli importi a debito o a credito ancora sospesi al momento del decesso.

Se si verifica il **passaggio da un datore di lavoro ad un altro** bisogna distinguere se:

- il passaggio avviene per effetto di una operazione societaria (fusione, trasferimento di ramo di azienda, ecc.) e, quindi, senza soluzione di continuità – in questo caso il sostituto di imposta che riceve il lavoratore dovrà proseguire con le operazioni di conguaglio dell'assistenza fiscale;
- se viceversa interviene l'interruzione del rapporto di lavoro il nuovo sostituto di imposta do
astenersi dal proseguire i conguagli eventualmente non ancora conclusi.

Modelli integrativi e rettificativi

Nell'ipotesi in cui il CAF, o il sostituto d'imposta in caso di assistenza diretta, debba per qualsiasi motivo rettificare la dichiarazione, dovrà inviare all'Agenzia delle entrate un modello 730-4 rettificativo entro il 10 novembre 2019, per comunicare le differenze a debito o a credito del lavoratore.

Nel caso di errori del contribuente che comportino un minor debito o un maggior credito o anche qualora non influiscano sulla determinazione dell'imposta scaturita, potrà presentare una dichiarazione **modello 730/4 integrativo** entro il 25 ottobre 2019:

- contraddistinto dal codice "1" nell'apposita casella, contiene unicamente l'indicazione di maggiori importi a credito o minore debito del contribuente rispetto a quelli originariamente comunicati con il primo modello 730-4 oppure non comporta alcuna variazione a debito o a credito; il sostituto di imposta provvederà a conguagliare il credito risultante, nel corso del mese di dicembre 2019; in alternativa può presentare un modello UNICO Persone fisiche 2019, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. se tra la data di presentazione del modello originario da correggere e il 25 ottobre interviene la risoluzione del rapporto di lavoro, il contribuente potrà presentare il modello 730 integrativo indicando il codice 1 al fine di ottenere il conguaglio dall'eventuale nuovo sostituto di imposta; nel caso successivamente al 25 ottobre non vi sia un nuovo sostituto di imposta il dovrà essere barrata la casella "mod. 730 dipendenti senza sostituto". Anche in presenza di una dichiarazione integrativa il sostituto di imposta deve effettuare i rimborsi o trattenere le imposta a debito risultanti dal modello 730-4 originario.
- contraddistinto dal codice "2" nell'apposita casella, può essere utilizzato per rettificare i dati presenti nel frontespizio e i dati identificativi del sostituto di imposta destinatario del 730;
- contraddistinto dal codice "3" nell'apposita casella quando il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

Nel caso in cui il contribuente rilevi inesattezze la cui correzione determina un minor credito o un maggior debito, potrà presentare il modello Unico persone fisiche 2019 entro il 31 ottobre 2019 provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute.

In questo caso il sostituto di imposta completa comunque le operazioni di rimborso o di addebito del risultato contabile del 730 originariamente ricevuto in quanto il contribuente provvederà, con il modello Unico, solo a rettificare il risultato del 730.

Secondo o unico acconto

Il sostituto d'imposta tratterà l'eventuale secondo o unico acconto con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre.

In caso di incapienza della retribuzione il residuo potrà essere trattenuto nel mese di dicembre con l'aggiunta degli interessi dello 0,40% mensile.

In caso di incapienza anche con la retribuzione corrisposta nel mese di dicembre il sostituto d'imposta ne darà comunicazione al lavoratore che provvederà personalmente al versamento del residuo.

Nel caso in cui il lavoratore non intenda effettuare il versamento del secondo acconto dovrà comunicarlo formalmente al datore di lavoro entro il 30 settembre 2019.

LA GIURISPRUDENZA

TEMPO TUTA E ORARIO DI LAVORO

Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 9871 del 9 aprile 2019

Il tempo impiegato dai lavoratori per indossare gli indumenti da lavoro, obbligatori per lo svolgimento della prestazione, va retribuito solo quando tale operazione deve essere svolta, per disposizione aziendale, all'interno dell'azienda.

Quando i vestiti possono essere indossati e dismessi anche al di fuori dell'ambiente di lavoro viene meno il requisito della eterodirezione ed il relativo tempo impiegato per scelta del lavoratore all'interno dell'azienda, non è considerato tempo di lavoro e, quindi, non viene retribuito.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 8661 del 28 marzo 2019

Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 4672 del 18 febbraio 2019

La scelta imprenditoriale inerente l'organizzazione aziendale è assolutamente libera e insindacabile.

Pertanto il datore di lavoro è libero di recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo dovuto alla necessità di riorganizzare l'attività produttiva, anche al fine di raggiungere una maggiore redditività dell'azienda, rispettando i canoni di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da licenziare.

Tuttavia, qualora il giudice accerti l'inesistenza delle ragioni organizzative o produttive, il licenziamento sarà considerato illegittimo.



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

In questi casi, quindi, la validità del licenziamento è subordinata alla effettiva soppressione del posto di lavoro e al reale mutamento dell'assetto organizzativo.

SULL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Sentenza Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, del 14 maggio 2019, C-55/18

È interessante segnalare questa sentenza della Corte di Giustizia europea perché probabilmente sarà destinata a lasciare il segno sulla normativa nazionale che regola l'orario di lavoro.

Riferita ad un caso spagnolo, la sentenza conclude disponendo che gli stati membri devono imporre ai datori di lavoro l'obbligo di predisporre un sistema di misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore, oggettivo, affidabile, accessibile.

Saranno quindi gli stati membri a regolare tale obbligo in relazione ai diversi settori di attività, alle dimensioni delle imprese o ad altre particolarità, prevedendo eventuali deroghe legate a particolari



SCADENZARIO LAVORO LUGLIO 2019

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende.

Inoltre, fermo restando che, come indicato in sommario, si tratta di uno scadenziario lavoro, abbiamo ritenuto opportuno riportare anche qualche altra scadenza che può interessare l'azienda, senza che per questo l'elenco possa considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
LUGLIO 2019						
01	02	03	04	05	06	07
08	09	<u>10</u>	11	12	13	14
15	<u>16</u>	17	18	19	<u>20</u>	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	<u>31</u>				

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70

ASSISTENZA FISCALE	L U G	Con le retribuzioni di competenza del mese di luglio i datori di lavoro devono trattenere o rimborsare le imposte risultanti dall'assistenza fiscale. L'adempimento in questo mese riguarda l'ipotesi in cui il mese di competenza e il mese di erogazione coincidano. Vedi articolo su questo notiziario.
Mercoledì 10 DATORI DI LAVORO DOMESTICO	L U G	Scade il termine per versare i contributi relativi al 2° trimestre 2019.
Mercoledì 10 DIRIGENTI DEL COMMERCIO	L U G	Scade il termine per versare i contributi relativi al 2° trimestre 2019 ai fondi Negri, Besusso, PREVIR.
Martedì 16 VERSAMENTO UNIFICATO IRPEF RITENUTE	L U G	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di giugno 2019 sui:



Bastianello & Tessarollo
Consulenti del Lavoro

- LAVORO DIPENDENTE	compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012); l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di giugno e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2018 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847).
LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI	compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1040).
I.N.P.S.	I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
LAVORO DIPENDENTE	
CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di giugno 2019.
Sabato 20 (posticipato a lunedì 22)	
PREVINDAI PREVINDAPI	L Scade il termine per versare i contributi ai U rispettivi fondi di previdenza integrativa relativi G al 2° trimestre 2019.
Mercoledì 31	
INPS UniEmens	L Scade il termine per l'invio telematico del flusso U dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili G per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al L mese di giugno.



SCADENZARIO LAVORO AGOSTO 2019

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
AGOSTO 2019	01		01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	<u>20</u>	21	22	23	24	25
26	27	28	29	<u>30</u>	<u>31</u>	

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70

Martedì 20 VERSAMENTO UNIFICATO IRPEF RITENUTE	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di luglio 2019 sui:
- LAVORO DIPENDENTE	compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 –1012). l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di luglio e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2018 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847). Le ritenute conseguenti ai conguagli per assistenza fiscale eventualmente operati nel mese di luglio (vedi tabella dei codici tributo nell'articolo di questo Notiziario)
- LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI	A G O compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1040 –).
- I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE	A G O I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
- ARTIGIANI E COMMERCianti	O S La seconda rata trimestrale del contributo dovuto sul minimale per l'anno 2019.



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

- CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	T O	Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di luglio 2019.
- INAIL RATEIZZATO		Terza rata INAIL rateizzato
Martedì 20 ENASARCO	A G O	Scade il termine per versare all'ENASARCO, da parte delle case mandanti, i contributi relativi al Fondo Previdenza e Assistenza, calcolati sulle provvigioni relative al 2° trimestre 2019 anche se non liquidate. Si ricorda che i contributi si possono versare solo on line.
Venerdì 30 F.A.S.I.	A G O	Scade il termine per versare i contributi dovuti per i dirigenti relativi al 3° trimestre 2019.
Sabato 31 (posticipato lunedì 2 settembre) INPS UniEmens	A G O	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di luglio.

SCADENZARIO LAVORO SETTEMBRE 2019

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
SETTEMBRE 2019						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Lunedì 16 VERSAMENTO UNIFICATO	S E T T	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di agosto 2019.
---	------------------	---